

Interrogazione a risposta scritta

n. 4-05778 presentata da Maria Antezza - mercoledì 3 agosto 2011 - Senato della Repubblica

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Premesso che:

la Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS, con messaggio n. 15122, ha individuato dei nuovi criteri per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola in competenza 2010, pratiche la cui liquidazione è sospesa per accertamenti relativi ad attività autonoma, un'attività di verifica amministrativa; con la reingegnerizzazione della procedura DS (disoccupazione) è possibile acquisire in modo automatico dagli archivi INPS le informazioni di base indispensabili per verificare la legittimità della richiesta di DS agricola; la Guardia di finanza ha effettuato una serie di accertamenti dai quali sono emerse prestazioni erogate in anni pregressi a soggetti non legittimati a percepire la DS agricola. Nell'ambito delle attività di verifica amministrativa, si è proceduto in sede centralizzata ad avviare dei controlli incrociati massivi sui richiedenti l'indennità di disoccupazione agricola. Da tali indagini è emerso un dato: circa 71.500 richiedenti la prestazione sono titolari di partita IVA, mentre sono 1.190 coloro che risultano iscritti ad altre casse o enti previdenziali; evidenziato che sarebbe auspicabile una razionalizzazione delle posizioni che segua la seguente classificazione: 1) titolare di partita IVA senza impresa; 2) titolare di impresa artigiana o commerciale senza iscrizione alla relativa gestione/lavoro occasionale autonomo; 3) titolare di impresa agricola senza iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (piccoli coltivatori diretti); 4) iscritto ad altra cassa o ad altro ente previdenziale; considerato che, per non frustrare le aspettative degli aventi diritto, l'istruttoria dovrebbe contenere i tempi per la lavorazione delle pratiche in argomento secondo il seguente calendario: definizione delle domande per le quali risulta partita IVA inattiva: entro l'8 agosto 2011; definizione delle altre tipologie: entro la fine del mese di settembre 2011 (e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta), si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi affinché la definizione delle domande legittime venga tempestivamente sbloccata invitando l'INPS a promuovere la linea dello snellimento dagli oneri burocratici in favore dei soggetti richiedenti DS risparmiando sulla produzione di documenti già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni; quale sia la corretta linea interpretativa in riferimento alla data di presentazione delle pratiche appartenenti ad altre tipologie potendo indurre in errore la dicitura ambivalente che recita "entro la fine del mese di settembre 2011 (e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta)".